SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1953-A)

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE COLOMBO Vittorino - L.)

Comunicata alla Presidenza il 12 novembre 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica

approvato dalla V Commissione permanente (Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) della Camera dei deputati nella seduta del 10 settembre 1986, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge

d'iniziativa dei deputati BASSANINI, BODRATO, LA MALFA, MACCIOTTA, NAPOLITANO, RUFFOLO, RODOTÀ, VISCO, PEGGIO e ANDREATTA

(V. *Stampato Camera n.* **2001**)

e del disegno di legge

presentato dal Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro per la Funzione Pubblica

(V. *Stampato Camera n.* **3176**)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 settembre 1986

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500)

(*Ministero bilancio e programmazione*)

ONOREVOLI SENATORI. — In via di premessa vorrei ricordare che l'attività del Nucleo ha operato, nei primi anni di vita, nei seguenti campi: elaborazione dei metodi di valutazione; consulenza tecnica alle amministrazioni; valutazione di piani e progetti.

In particolare, nella sua specifica attività di valutazione, il Nucleo si è concentrato sul comparto della spesa pubblica in conto capitale, investendo con la sua attività tecnico-istruttoria i fondi predisposti, a partire dal 1982, per la realizzazione di progetti immediatamente eseguibili per interventi sul territorio, nell'agricoltura e nelle infrastrutture, di rilevante interesse economico, di competenza delle amministrazioni centrali e regionali.

In linea generale si può osservare che sia sul piano culturale che su quello politico è emerso da tempo un accordo molto largo sull'idea di poter disporre di uno strumento flessibile, all'interno del bilancio pubblico, per orientare la spesa in conto capitale verso il perseguimento degli obiettivi di aumento della produttività del sistema economico e di adeguamento dell'offerta.

Si trattava in sostanza di introdurre nell'assetto della pubblica amministrazione un organismo che centralizzasse la valutazione delle diverse proposte di utilizzo dei fondi destinati a progetti di investimento, utilizzando nell'esame tecnico-istruttorio di questi fondi criteri improntati alle più moderne tecniche di valutazione (costi-benefici; efficienza; efficacia; produttività; eccetera). L'operazione quindi si presentava anche con una sua grande dignità culturale, trattandosi di innovare profondamente nelle metodologie valutative fin qui utilizzate dalla pubblica amministrazione e di diffondere queste nuove metodologie anche presso le amministrazioni regionali.

È noto che il Nucleo, secondo l'impostazone della legge n. 181 del 1982, è composto da persone aventi specifiche esperienze professionali, maturate anche all'esterno dell'amministrazione pubblica. Si tratta quindi di una unità organica atipica, il cui funzionamento deve avvenire sulla base di procedure definite con decreto del Ministro del bilancio, al quale compete altresì di impartire le specifiche direttive in base alle quali il Nucleo procede nella valutazione dei progetti presentati. A tutto ciò il Ministro provvede su proposta o comunque sentito il parere del Segretario generale della programmazione economica. È noto che i problemi che sono emersi nel corso di questi anni hanno riguardato essenzialmente il rapporto che deve intercorrere tra i poteri di direttiva che spettano al Ministro e l'autonomia operativa e valutativa che deve essere riconosciuta ad un organo essenzialmente tecnico. In altri termini si è riproposto in concreto il delicato tema del rapporto tra indirizzo politico, gestione amministrativa ed autonomia degli organismi che sono chiamati ad esprimere valutazioni di carattere tecnico.

La proposta di riforma del Nucleo, avanzata dagli onorevoli Bassanini, Bodrato, La Malfa, Macciotta, Ruffolo ed altri (C. n. 2001), in realtà prendeva le mosse proprio da questa problematica. In sostanza i limiti che hanno segnato la prima esperienza del funzionamento del Nucleo sarebbero imputabili, da un lato, al comportamento dei soggetti istituzionalmente dotati di autorità nei confronti del Nucleo (ed è chiaro qui il riferimento al Ministro del bilancio ed al Segretario generale della programmazione economica), dall'altro, a carenze ed ambiguità nei rapporti tra componenti del Nucleo, Segretario generale per la programmazione, Ministro del bilancio e componenti del CIPE, così come attualmente disciplinati.

Su questa linea si è posta anche l'iniziativa governativa (C. n. 3176) la quale ha anche essa in sostanza puntato a ridefinire i com-

piti del Nucleo, confermando la sua attuale configurazione quale organo del Ministero alle dipendenze del Segretario generale della programmazione economica.

È in questo ordine di problemi che si colloca poi anche il tema dell'informazione del Parlamento sulle attività ed il funzionamento del Nucleo, questione questa specificamente affrontata nell'iniziativa degli onorevoli Bassanini, Bodrato ed altri. Il testo varato dalla Commissione bilancio della Camera ha rappresentato un punto di fusione tra le proposte contenute nei due disegni di legge, d'iniziativa parlamentare e governativa.

In sostanza il testo ha confermato la dipendenza del Nucleo dal Segretario generale della programmazione economica; tuttavia si è chiarito che gli indirizzi programmatici e politici nonchè i criteri base per l'attività del Nucleo vengono posti dall'autorità politica nella sede del CIPE.

In particolare, affrontando una delle questioni più delicate, l'articolo 1, comma 2, del testo trasmesso dalla Camera stabilisce che il Nucleo provvede all'istruttoria tecnico-economica individuando il grado di rispondenza dei singoli progetti agli indirizzi e criteri fissati dal CIPE e, nel caso di finanziamenti relativi a progetti immediatamente eseguibili, determinando altresì le relative graduatorie. Più in generale si conferma la possibilità di rivolgersi al Nucleo, per l'istruttoria e la valutazione tecnico-economica dei piani e progetti di investimenti pubblici, per tutte le amministrazioni, sui richiesta dei Ministri competenti settorialmente. Per quanto riguarda la nomina dei componenti del Nucleo la modifica più importante proposta dalla Camera consisteva nella previsione di un parere favorevole (sui nomi proposti dal Ministro del bilancio, sentito il Segretario generale della programmazione economica) da parte della Commissione tecnica per la spesa pubblica, che l'articolo 8 del testo della Camera provvede in parte a riformare per quanto riguarda i compiti nonchè la sua collocazione istituzionale (dal Ministero del tesoro al Ministero del bilancio).

Ora il testo trasmesso dalla Camera, dopo aver affrontato la questione centrale della riforma del Nucleo, tocca l'assetto organizzativo della Commissione tecnica per la spesa pubblica (articolo 8); in sostanza il predetto organismo viene spostato presso il Ministero del bilancio, accentuandone la dipendenza organizzativa dal Segretario generale della programmazione economica che provvede ai relativi servizi di segreteria.

Come abbiamo detto in precedenza la Commissione tecnica per la spesa pubblica diviene il filtro per la nomina dei membri del Nucleo. Si è così creata una sorta di interdipendenza tra i due organismi, riconoscendo alla Commissione tecnica una posizione « tutoria » nei confronti della affidabilità tecnico-scientifica dei membri che entrano a far parte del Nucleo.

Il lavoro della Commissione bilancio si è quindi concentrato proprio su questi nodi relativi all'assetto istituzionale della Commissione tecnica, al suo collegamento con l'« organizzazione per ministeri » e al rapporto prefigurato (nel testo Camera) con il Nucleo di valutazione.

Si può osservare al riguardo che una più marcata autonomia organizzatoria aveva caratterizzato la Commissione tecnica nella sua impostazione iniziale e che da più parti era stata auspicata una collocazione in qualche misura più « autonoma » rispetto al Tesoro. Si ricorda altresì che la proposta iniziale, contenuta nel disegno di legge Camera n. 2001, intendeva collocare direttamente la Commissione tecnica presso il CIPE e che, in buona sostanza, la predetta questione dell'assetto organizzatorio della Commissione tecnica ha rappresentato l'asse intorno a cui si è sviluppata la discussione in Commissione bilancio.

Prima di passare ad esaminare le modifiche proposte all'Assemblea, è opportuno ricordare che il varo definitivo delle norme in esame, assume obiettivi profili di urgenza ove si consideri che in base all'articolo 14, comma 4, della legge finanziaria per il 1986, si è stabilito che l'istruttoria sui nuovi fondi stanziati per la realizzazione di progetti immediatamente eseguibili non potrà svolgersi prima « dell'entrata in vigore della nuo-

va disciplina del Nucleo ». Quindi la stessa possibilità di avviare l'esame tecnico-istruttorio delle domande avanzate dalle amministrazioni pubbliche per il riparto dei 1.520 miliardi stanziati con l'articolo 14 della « finanziaria » 1986 risulta in buona sostanza subordinata all'approvazione del testo in esame.

L'esame in Commissione si è quindi concentrato, in particolare, sull'articolo 1 (Compiti del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici) e sull'articolo 8 (Commissione tecnica per la spesa pubblica).

Per quanto riguarda l'articolo 1, sia pure con valutazioni difformi, è emerso un certo consenso sull'impostazione adottata nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, soprattutto nell'ottica di una maggiore autonomia tecnica del Nucleo e di una sua più ampia operatività volta ad investire tutto lo spettro dei piani e progetti di investimenti dello Stato e degli altri enti pubblici e loro aziende. La modifica proposta, al comma 2, chiarisce che l'istruttoria tecnico-economica del Nucleo prende le mosse dagli indirizzi e dai criteri stabiliti dal CIPE; si è eliminato il riferimento al carattere programmatico e politico di questi indirizzi proprio al fine di sottolineare che l'attività istruttoria deve svolgersi lungo binari di rigorosa discrezionalità tecnica; in sostanza il carattere programmatico e politico degli indirizzi del CIPE deve risultare assorbito nei criteri di priorità e nelle indicazioni che il CIPE stesso intenderà esprimere, senza attribuire a tali caratteri una propria autonomia.

L'attenzione della Commissione si è poi a lungo fermata sul problema della Commissione tecnica per la spesa pubblica, soprattutto nell'ottica di una sua collocazione istituzionale idonea a garantire efficacia ed autonomia all'operatività di questo delicato ed importante organismo tecnico.

Dopo un dibattito molto lungo ed approfondito, la Commissione ha optato per una soluzione che lascia, organizzativamente, la Commissione tecnica presso il Ministero del tesoro, precisando tuttavia che essa opera sulla base delle direttive del CIPE.

In questo modo la Commissione diviene uno snodo fondamentale della politica di bilancio e di programmazione finanziaria.

Per quanto poi riguarda i compiti della Commissione, il testo proposto dalla Commissione bilancio intende specificare con maggior precisione sia l'aggancio con l'impostazione del bilancio pluriennale programmatico, sia quello con il Parlamento, in ordine all'obbligo di trasmettere annualmente una relazione sui costi e sugli effetti finanziari derivanti da provvedimenti e da leggi di spesa. Inoltre si è inteso inserire esplicitamente la Commissione tecnica nella fase di definizione dei metodi e dei criteri di valutazione tecnico-economica necessari a corredare la nota illustrativa relativa ai costi e ai benefici dell'intervento statale, da allegarsi al rendiconto del bilancio dello Stato. In questa ottica poi si è eliminata la disposizione in base alla quale la Commissione tecnica era chiamata a verificare l'idoneità tecnica dei candidati alla nomina a membri del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici. Questo compito, con una opportuna modifica del comma 1 dell'articolo 3, è stato affidato al Consiglio tecnico-scientifico della programmazione economica.

Infine si è provveduto a dotare la Commissione tecnica per la spesa pubblica di una apposita segreteria, costituita da otto esperti, con il compito di raccogliere e catalogare dati e informazioni e predisporre ricerche di base per le varie sezioni funzionali della spesa pubblica. In sostanza si è inteso, anche sulla base della esperienza di questi primi anni di attività della Commissione tecnica, dotare la stessa di uno *staff* di segreteria che le consenta di dare maggiore continuità ed organicità al proprio lavoro.

* * *

Onorevoli Colleghi, le modifiche introdotte dalla Commissione bilancio costituiscono un utile opera di rafforzamento ed affinamento delle strutture tecniche che operano nell'ambito dei Ministeri del bilancio e del tesoro, in vista di un governo più razionale ed efficace degli investimenti pub-

blici in particolare e della spesa pubblica in generale.

Le modifiche, frutto di un dibattito molto ampio ed approfondito, non intendono stravolgere il buon lavoro fatto presso l'altro ramo del Parlamento ma, soprattutto, raccogliere alcuni elementi di perplessità che erano emersi a seguito di una valutazione più approfondita dell'assetto istituzionale prefigurato per la Commissione tecnica per la spesa pubblica.

Mi sia consentito ricordare che proprio l'esame di questo ordine di problemi, concernenti gli organismi tecnici della programmazione economica, ha riproposto con forza e con convergenza di giudizi l'esigenza che anche il Parlamento, a tutela della sua autonomia e del suo prestigio, sia dotato di strutture serventi in materia di valutazione degli oneri delle leggi di spesa, nonchè dei relativi effetti economici. La materia, come è noto, è entrata a fare parte delle decisioni di recente assunte dal Consiglio di Presidenza del Senato; e a queste deliberazioni sicuramente non è stato estraneo il dibattito da lungo tempo in corso sia tra le forze politiche che tra gli studiosi, dibattito da ultimo riemerso proprio in occasione dell'esame del disegno di legge sul Nucleo di valutazione. In questa sede, esprimendo sicuramente l'orientamento unanime della Commissione, voglio sottolineare sia l'importanza delle decisioni di massima assunte dal Consiglio di Presidenza, sia tuttavia l'esigenza che esse siano seguite da un coerente progetto organizzativo, da attuare in modo graduale ma concreto, secondo tempi e modalità prestabilite.

In questo senso rimane acquisito al dibattito politico un indirizzo che va nettamente nella direzione di proseguire, nelle forme e nei modi opportuni, anche ove necessario con specifiche proposte di modifica del Regolamento del Senato, sulla linea della creazione di specifiche strutture di supporto tecnico per un assolvimento realmente appropriato e rigoroso dell'obbligo di copertura per le leggi che comportano oneri nuovi o maggiori ovvero minori entrate.

* * *

In conclusione si può affermare che l'esame in Commissione ha fornito l'occasione per una riflessione molto seria sui problemi del governo dell'economia e della più idonea organizzazione degli organi di programmazione economica; il testo che si propone all'Asemblea costituisce sicuramente un primo passo nella giusta direzione; esso consente di proseguire con efficacia il lavoro che in questi anni, sia il Nucleo tecnico per la valutazione degli investimenti pubblici, che la Commissione tecnica per la spesa pubblica hanno avviato; la nuova cornice normativa attribuisce maggior autonomia ed incisività all'azione di questi organismi e quindi, in definitiva, fornisce al Governo, nella sua interezza, strumenti più incisivi per programmare gli investimenti e la spesa pubblica secondo le reali esigenze di uno sviluppo economico equilibrato.

Invito quindi l'Assemblea ad approvare sollecitamente il testo proposto dalla Commissione bilancio, nella convinzione che esso rappresenti un punto di sintesi, molto realistico e costruttivo, delle linee emerse dal dibattito in Commissione.

COLOMBO Vittorino (L.), *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore DE CINQUE)

2 ottobre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

all'articolo 4 occorre dare migliore formulazione alla disposizione ivi introdotta; in particolare, risulta incerto il valore dell'inciso « incaricati con decreto del Ministro del bilancio »; suscita altresì perplessità la previsione di una indennità da corrispondere ai funzionari addetti alla segreteria del Nucleo, di cui all'ultima parte dell'articolo 4;

per quanto attiene la collocazione istituzionale della Commissione tecnica per la spesa pubblica (articolo 8), la Commissione tiene a rilevare la particolare delicatezza della questione, alla luce del principio di buon andamento di cui all'articolo 97 della Costituzione e tenuto conto anche delle competenze dei Ministeri interessati; la materia necessita di un vaglio assai attento e vanno quindi approfondite le soluzioni organizzatorie delineate dal testo approvato dalla Camera dei deputati, anche per quanto attiene alla loro pratica realizzazione;

sempre all'articolo 8, occorre riformulare la norma transitoria (sui membri della Commissione in carica) in modo da evitare ingiustificate disparità di trattamento.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Compiti del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici)

1. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, istituito dall'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, presso la Segreteria generale della programmazione economica, è disciplinato dalle norme della presente legge.

2. Il Nucleo di valutazione provvede, sulla base degli indirizzi programmatici e politici e dei criteri stabiliti dal Comitato interministerale per la programmazione economica (CIPE), alla istruttoria tecnico-economica, con specifico riguardo alla valutazione dei costi e dei benefici, dei piani e progetti di investimenti dello Stato e degli altri enti pubblici e loro aziende da sottoporre al Consiglio dei ministri, al CIPE o ai Comitati istituiti nel suo ambito, individuando il grado di rispondenza dei singoli progetti ai predetti indirizzi e criteri e, nel caso di finanziamenti relativi a progetti immediatamente eseguibili, determinando altresì le relative graduatorie. Il Nucleo provvede altresì alla diffusione delle tecniche e delle procedure di valutazione, particolarmente in termini di analisi costi-benefici, di piani e progetti di investimenti nell'ambito dell'amministrazione centrale, delle amministrazioni regionali e delle province autonome.

3. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica affida al Nucleo di valutazione, a richiesta dei Ministri competenti e compatibilmente con l'assolvimento dei compiti di cui al comma 2, l'istruttoria e la valutazione tecnico-economica dei piani e progetti di investimenti pubblici di competenza delle singole amministrazioni.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Compiti del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici)

1. *Identico.*

2. Il Nucleo di valutazione provvede, sulla base degli indirizzi e dei criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), alla istruttoria tecnico-economica, con specifico riguardo alla valutazione dei costi e dei benefici, dei piani e progetti di investimenti dello Stato e degli altri enti pubblici e loro aziende da sottoporre al Consiglio dei ministri, al CIPE o ai Comitati istituiti nel suo ambito, individuando il grado di rispondenza dei singoli progetti ai predetti indirizzi e criteri e, nel caso di finanziamenti relativi a progetti immediatamente eseguibili, determinando altresì le relative graduatorie. Il Nucleo provvede altresì alla diffusione delle tecniche e delle procedure di valutazione, particolarmente in termini di analisi costi-benefici, di piani e progetti di investimenti nell'ambito dell'amministrazione centrale, delle amministrazioni regionali e delle province autonome.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

(*Segretario generale della programmazione economica*).

1. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici è posto alle dirette dipendenze del Segretario generale della programmazione economica.

2. Al Segretario generale della programmazione economica è attribuito il trattamento di dirigente generale di livello B, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

3. L'incarico di Segretario generale della programmazione economica è conferito con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica. L'incarico è conferito per un quinquennio ed è rinnovabile.

4. Sono abrogati i commi 2 e 5 dell'articolo 10 della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Art. 3.

(*Nomina e trattamento economico dei membri del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici*)

1. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici è composto di 30 membri, di cui almeno 25 a tempo pieno, nominati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito il Segretario generale della programmazione economica e previa valutazione favorevole della Commissione tecnica per la spesa pubblica, di cui all'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come modificato dall'articolo 49 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e dall'articolo 8 della presente legge, circa la idoneità tecnica dei candidati. Il nucleo è coordinato da un direttore nominato, nel suo ambito, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito il CIPE.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(*Segretario generale della programmazione economica*)

Identico.

Art. 3.

(*Nomina e trattamento economico dei membri del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici*)

1. Il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici è composto di 30 membri, di cui almeno 25 a tempo pieno, nominati con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito il Segretario generale della programmazione economica e previa valutazione favorevole del Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica. Il Nucleo è coordinato da un direttore nominato, nel suo ambito, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito il CIPE.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
2. I membri del nucleo di valutazione sono scelti tra i professori ordinari ed associati e tra i ricercatori universitari, tra il personale civile e militare dello Stato, anche richiamato da posizione ausiliaria, tra il personale degli enti pubblici, anche economici, e delle società da questi controllate, nonchè tra esperti che abbiano particolare competenza e specifica esperienza professionale in una o più discipline attinenti all'attività istiuzionale del Nucleo medesimo.	2. *Identico.*
3. Ai membri del Nucleo di valutazione appartenenti ai ruoli del personale universitario, di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.	3. *Identico.*
4. I membri del Nucleo di valutazione appartenenti ai ruoli delle amministrazioni dello Stato sono collocati fuori ruolo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.	4. *Identico.*
5. I membri del Nucleo di valutazione provenienti da enti pubblici, anche economici, o da società da essi controllate, sono assegnati al Nucleo medesimo con provvedimento di comando o provvedimento ad esso corrispondente sulla base dei rispettivi ordinamenti.	5. *Identico.*
6. L'incarico di membro del Nucleo di valutazione è conferito per un quadriennio. Qualora per necessità di elevata specializzazione si renda necessario il ricorso ad esperti per un tempo determinato, l'incarico è ad essi conferito con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Segretario generale della programmazione economica.	6. *Identico.*
7. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, determina ogni due anni, sentito il CIPE, la remunerazione dei membri del Nucleo di valutazione, tenendo conto dei livelli di responsabilità ricoperti ed in armonia con i criteri e parametri correnti per la determinazione dei compensi	7. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

per attività di pari qualificazione professionale.

8. Il trattamento economico dei membri del Nucleo di valutazione, stabilito ai sensi del comma 7, non può comunque essere inferiore, al livello meno elevato, a quello previsto dall'articolo 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

9. Ai fini della prima applicazione del comma 1, i membri del Nucleo di valutazione in servizio alla data del 30 giugno 1986 sono confermati per la durata dell'incarico originariamente prevista.

Art. 4.

(*Assistenti del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici*)

1. Sono addetti alla segreteria del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, con compiti di assistente, quindici funzionari della VIII qualifica funzionale, incaricati per un triennio con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica. Ai predetti funzionari è corrisposta una indennità da determinarsi secondo le procedure di cui al comma 7 dell'articolo 3.

Art. 5.

(*Stato giuridico dei componenti del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici*)

1. Ai membri del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici sono estese, in quanto applicabili, le norme sui diritti e sui doveri degli impiegati civili dello Stato. In particolare, i membri del Nucleo devono osservare il segreto d'ufficio ed astenersi dalla trattazione di affari nei quali essi stessi, o loro parenti ed affini entro il quinto grado, hanno interesse.

2. I membri del Nucleo di valutazione nominati a tempo pieno non possono assumere incarichi o consulenze da chiunque e a qualunque titolo retribuiti, salva formale ed esplicita autorizzazione del Mini-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. *Identico.*

9. *Identico.*

Art. 4.

(*Assistenti del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici*)

Identico.

Art. 5.

(*Stato giuridico dei componenti del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

stro del bilancio e della programmazione economica.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è causa di decadenza dall'incarico.

Art. 6.

(*Relazione sull'attività del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici*)

1. Alla Relazione previsionale e programmatica prevista dall'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è allegata ogni anno una relazione sull'attività e sul funzionamento del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica fornisce al Parlamento gli elementi informativi e i documenti richiesti ai sensi dell'articolo 4, nono comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181.

2. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Ministro del bilancio e della programmazione economica il testo integrale delle valutazioni del Nucleo per specifici programmi o progetti di investimento, nonchè ogni altro documento, anche istruttorio, che le medesime Commissioni ritengano utile.

Art. 7.

(*Funzionamento del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici - Pubblicità dei metodi di valutazione*)

1. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Segretario generale della programmazione economica, sentito il CIPE, definisce con proprio decreto l'organizzazione e le procedure e impartisce le direttive per il funzionamento del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento ai rapporti con le altre amministrazioni, nel rispetto del principio dell'autonomia tecnica del Nucleo e della responsabilità collegiale dei suoi membri

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(*Relazione sull'attività del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici*)

Identico.

Art. 7.

(*Funzionamento del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici - Pubblicità dei metodi di valutazione*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1. È condizione necessaria per il funzionamento del Nucleo che siano nominati ed in servizio almeno i due terzi dei suoi membri. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica rende noti, preliminarmente all'apertura delle istruttorie affidate al Nucleo, i metodi, le tecniche ed i parametri di valutazione.

2. Ai fini delle valutazioni concernenti l'utilizzo dei finanziamenti relativi a progetti immediatamente eseguibili, la pubblicità di cui al comma 1 avviene mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

(*Commissione tecnica per la spesa pubblica*)

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, sono sostituiti dai seguenti:

« È istituita, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, una Commissione tecnica per la spesa pubblica con il compito di:

a) compiere studi ed effettuare analisi sulle linee generali di impostazione del bilancio pluriennale programmatico;

b) valutare gli effetti finanziari di nuovi provvedimenti legislativi, delle leggi di spesa nonchè degli altri provvedimenti che abbiano riflessi rilevanti sulla spesa di tutti i soggetti pubblici;

c) compiere studi ed effettuare analisi sull'attuazione della programmazione economica nei vari settori di spesa, ponendo in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi del programma di Governo;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(*Commissione tecnica per la spesa pubblica*)

1. Il primo comma dell'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è sostituito dal seguente:

« È istituita, presso il Ministero del tesoro, una Commissione tecnica per la spesa pubblica. La Commissione opera, sulla base delle direttive del CIPE, con il compito di:

a) compiere studi ed effettuare analisi sulle linee generali di impostazione del bilancio pluriennale programmatico e sulle strutture per i programmi e progetti, secondo quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

b) trasmettere al Parlamento, ogni anno, una relazione sui costi e sugli effetti finanziari derivanti da provvedimenti e da leggi di spesa;

soppresso

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

d) effettuare l'analisi del funzionamento di organi ed enti pubblici e della speditezza delle relative procedure di spesa;

e) verificare l'idoneità tecnica dei candidati alla nomina a membri del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici;

f) svolgere le ricerche, gli studi e le rilevazioni richieste dal CIPE e dalle Commissioni parlamentari, fornendo le informazioni, le notizie e i documenti ritenuti utili allo svolgimento delle rispettive competenze.

La Commissione di cui al comma precedente è nominata con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ed è composta da 11 membri, scelti tra persone che abbiano particolare competenza in materia finanziaria. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica determina altresì, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, la remunerazione dei membri della Commissione, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia. I membri della Commissione in carica alla data del 1° aprile 1986 conservano l'incarico fino alla scadenza prevista nei rispettivi decreti di nomina ».

2. L'ottavo comma dell'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, introdotto dall'articolo 49 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è abrogato. Nel citato articolo 32, al quinto comma, sono altresì soppresse le seguenti parole: « al Ministero del tesoro ».

3. La spesa annua per il funzionamento della Commissione tecnica per la spesa pub-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) effettuare l'analisi del funzionamento di organi ed enti pubblici e della speditezza delle relative procedure di spesa;

Soppresso

d) svolgere le ricerce, gli studi e le rilevazioni richieste dal CIPE e dalle competenti Commissioni parlamentari, fornendo le informazioni, le notizie e i documenti ritenuti utili allo svolgimento delle rispettive competenze;

e) studiare ed aggiornare i metodi ed i criteri di valutazione tecnico-economica necessari alla predisposizione della nota illustrativa relativa ai costi e ai benefici, da allegarsi al rendiconto del bilancio dello Stato, come previsto dal penultimo comma dell'articolo 22 della legge n. 468 del 1978 »

Soppresso.

2. L'ottavo comma dell'articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, introdotto dall'articolo 49 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è abrogato.

3. La spesa annua per il funzionamento della Commissione tecnica per la spesa pub-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

blica in relazione ai compiti di cui al comma 1 è stabilita in lire 900 milioni in ragione d'anno, ivi compresa la somma di lire 600 milioni iscritta al capitolo 4440 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 e relative proiezioni per gli anni successivi. In sede di prima applicazione della presente legge, sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in aggiunta alla maggiore assegnazione di lire 300 milioni, le disponibilità in essere, alla data di entrata in vigore della presente legge, a valere sul predetto capitolo.

4. Ai servizi di segreteria della Commissione provvede la Segreteria generale della programmazione economica.

Art. 9.

(*Nucleo ispettivo*)

1. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, alle cui dirette dipendenze opera il Nucleo ispettivo costituito ai sensi dell'articolo 19, comma diciottesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

blica in relazione ai compiti di cui al comma 1 è stabilita in lire 900 milioni in ragione d'anno, ivi compresa la somma di lire 600 milioni iscritta al capitolo 4440 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 e relative proiezioni per gli anni successivi.

4. La Commissione si avvale di una segreteria tecnica costituita da otto esperti con il compito di raccogliere e catalogare dati e informazioni, nonchè predisporre ricerche di base per le varie sezioni funzionali della spesa pubblica; i componenti della segreteria sono scelti tra persone aventi specifiche esperienze professionali in materia di finanza pubblica e sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della Commissione stessa. Con lo stesso decreto di nomina, anche in deroga a disposizioni di legge, vengono determinati i compensi dei componenti della segreteria.

5. La Commissione è autorizzata, per il raggiungimento di finalità specifiche inerenti ai compiti istituzionalmente ad essa demandati, a disporre la stipula, ove necessario, di contratti di consulenza con esperti, enti o società specializzate.

Art. 9.

(*Nucleo ispettivo*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

dispone, anche su richiesta del CIPE, verifiche concernenti l'attuazione dei programmi di investimento delle amministrazioni e degli enti pubblici, anche territoriali, nonchè degli enti cui lo Stato o altri enti pubblici contribuiscono in via ordinaria. A tale scopo gli ispettori possono essere autorizzati dal Ministro del bilancio e della programmazione economica ad accedere negli uffici e nei luoghi di esecuzione delle opere, ai fini della constatazione dello stato di realizzazione delle opere stesse e di ogni altra utile rilevazione.

2. L'omissione delle comunicazioni e dei dati richiesti dagli ispettori e qualsiasi azione od omissione volta ad ostacolare o influenzare l'espletamento dei compiti istituzionali degli ispettori possono comportare la revoca dei finanziamenti disposti.

3. Nell'esercizio dell'attività di verifica gli ispettori possono richiedere la collaborazione della Guardia di finanza e delle altre forze di polizia, che sono tenute a prestarla secondo modalità da stabilirsi con decreti dei Ministri competenti di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

4. L'incarico ai membri del Nucleo ispettivo è affidato, a tempo determinato, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, e, per quanto concerne il personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nella misura massima compatibile con le esigenze funzionali degli altri uffici del Ministero stesso. Si applicano ai membri del Nucleo ispettivo le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 7, della presente legge.

5. L'accesso ai posti nella qualifica di primo dirigente, che si renderanno disponibili nel ruolo del Ministero del bilancio e della programmazione economica per effetto del presente articolo, avviene a norma dell'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
Art. 10.	Art. 10.
(*Servizio centrale degli affari generali e del personale*)	(*Servizio centrale degli affari generali e del personale*)
1. L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505, è sostituito dai seguenti:	1. *Identico*:
« Presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito il servizio centrale degli affari generali e del personale, con il compito di provvedere in materia di organizzazione e metodi di lavoro, amministrazione del personale, vigilanza sugli enti sottoposti a controllo, gestione dei capitoli di bilancio, servizi generali, tecnici e di economato, documentazione e biblioteca.	« *Identico*.
Il servizio, cui è preposto un funzionario con qualifica di dirigente generale, si articola come segue:	*Identico*.
a) ufficio I: affari generali;	
b) ufficio II: amministrazione del personale;	
c) ufficio III: affari finanziario-contabili.	
Agli uffici predetti sono preposti funzionari con qualifica di primo dirigente.	*Identico*.
Presso il servizio è costituito l'ufficio organizzazione, cui è preposto un funzionario con qualifica di dirigente superiore.	*Identico* ».
È soppressa la divisione 14ª della Segreteria generale della programmazione economica, prevista dal successivo articolo 3 ».	2. È soppressa la divisione 14ª della Segreteria generale della programmazione economica, prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505.
2. Il numero 8 del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505, è sostituito dal seguente:	3. *Identico*.
« 8) coordina le ricerche ed indagini affidate dal Ministero ad enti pubblici o istituti privati ».	
3. Gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 505, sono abrogati.	4. *Identico*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

4. In relazione alle disposizioni del presente articolo, la tabella V allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 11.

(*Aumento delle dotazioni organiche*)

1. Per far fronte alle necessità operative derivanti dalle disposizioni della presente legge, il ruolo del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica risultante dalle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* allegate al decreto ministeriale 13 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 6 settembre 1979, è incrementato come segue:

a) nella ex carriera direttiva di 34 unità, di cui 15 della VIII qualifica funzionale e 19 della VII qualifica funzionale;

b) nella ex carriera di concetto di 33 unità della VI qualifica funzionale;

c) nella ex carriera esecutiva di 28 unità della IV qualifica funzionale;

d) nella ex carriera ausiliaria di 12 unità, di cui 5 addetti agli uffici e 7 agenti tecnici, corrispondenti alla II qualifica funzionale.

2. Per motivate esigenze e fino alla definitiva immissione in ruolo del personale di cui al comma 1, è consentita l'utilizzazione di personale in posizione di comando o similare da altre amministrazioni dello Stato o da enti pubblici, anche economici. La consistenza dei comandi non può superare, per ciascuna qualifica, quella del personale di ruolo di cui al comma 1. Le spese relative a detto personale rimangono a carico delle amministrazioni o enti di provenienza.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. *Identico.*

Art. 11.

(*Aumento delle dotazioni organiche*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 12.

(*Copertura finanziaria*)

1. Al maggior onere derivante dalla attuazione della presente legge valutato in lire 4.000 milioni in ragione d'anno, si provvede, quanto a lire 1.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento; quanto a lire 2.500 milioni, mediante corrispondente riduzione del medesimo capitolo n. 6856, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi »; quanto a lire 500 milioni annui per il quinquennio 1986-1990, per l'acquisto di beni, attrezzature ed autoveicoli, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini dello stesso bilancio triennale al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e degli istituti ad esso connessi ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

(*Copertura finanziaria*)

Identico.

TABELLA V

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	DIRIGENTI AMMINISTRATIVI E CONSIGLIERI ECONOMICI			
C	Dirigente generale . . .	7	Direttore generale e Direttore servizio centrale	2
			Consigliere ministeriale	5
D	Dirigente superiore . . .	9	Vice Direttore generale e Vice Capo servizio centrale	3
			Capo ufficio organizzazione	1
			Consigliere ministeriale aggiunto . . .	5
E	Primo dirigente	27	Direttore di divisione e Capo ufficio equiparato	27
		43		43

TABELLA V

(*art. 10, comma 5*)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Identica.